

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"UMANITÀ E RAGIONE"

Articolo 1 (Denominazione - costituzione - sede legale - natura giuridica)

1.1. È costituita l'Associazione denominata "Umanità e Ragione" spendibile nella forma inglese "Humanity & Reason", nello spirito dei principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica italiana e nel rispetto di quanto previsto in materia dalle norme di cui artt. 14-42 c.c., dal l D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. e dalla normativa vigente.

1.2. L'Associazione si ispira al principio di democraticità, persegue finalità di solidarietà sociale, di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali riconosciute dalla Costituzione italiana e dai trattati internazionali, è priva di qualsivoglia connotazione ideologica, è aperta al contributo del volontariato dei privati, degli enti e delle istituzioni civili, nonché dell'associazionismo in genere.

1.3. L'Associazione ha sede legale in legale nel comune di Salerno, Piazzetta M. Bolognini n.1, presso lo studio dell'avv. Olga Milanese. La sede legale può essere trasferita con delibera unanime del Consiglio Direttivo che provvederà autonomamente alla modifica statutaria ed alla comunicazione agli uffici competenti.

1.4. L'Associazione ha la durata illimitata.

Articolo 2 (Oggetto - scopo)

2.1. L'Associazione svolge in Italia ed all'estero ogni attività utile al conseguimento dei suoi scopi in favore degli associati e dei terzi, siano essi persone fisiche o giuridiche nazionali o straniere, conformemente ai principi ed alle norme applicabili, con specifico riferimento ai principi di libertà, uguaglianza e giustizia.

2.2. L'Associazione intende agire per riaffermare i valori identitari che sono alla base del primato della dignità e dei diritti fondamentali dell'uomo sugli interessi della scienza e della società, quale sancito dalla Costituzione italiana e dalle norme di diritto internazionale, attraverso la formazione, l'informazione, attività educative, azioni di natura politica, anche come partito, e, in generale, tutti gli strumenti di partecipazione democratica all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese offerti dalla Costituzione, nonché ogni altra azione utile a ricostruire le basi culturali della società italiana.

2.3. L'Associazione si propone, inoltre, attraverso l'utilizzo delle risorse e delle professionalità messe a disposizione dagli associati, di: 1) favorire l'informazione e la formazione obiettiva, trasparente e metodologicamente fondata in merito ai rischi e ai limiti del progresso scientifico e tecnologico, utilizzando a tal fine ogni genere di fonti, purché accreditate e verificate, anche da parte degli associati, anche creando nuovi canali informativi di stampa, televisivi o social funzionali al suddetto scopo; 2) stimolare il dibattito pubblico e lo sviluppo di una coscienza critica individuale e collettiva mediante l'alfabetizzazione giuridica dei cittadini, la loro partecipazione alla vita politica e democratica del Paese e, più in generale, il consolidamento delle basi culturali della società; 3) promuovere la diffusione di approcci in grado di orientare eticamente le decisioni politico-normative relative alle applicazioni del progresso scientifico in settori quali la sicurezza ambientale, sanitaria e alimentare; 4) valutare strategicamente le azioni da intraprendere per assicurare – sul piano sociale, politico e, ove necessario, giudiziario – la salvaguardia dell'integrità psico-fisica dell'essere umano, dell'eguaglianza e della dignità di tutti gli individui; 5) studiare e promuovere attività e servizi finalizzati allo sviluppo di un'economia reale.

2.4. A questi fini, l'Associazione, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, italiani o stranieri, opera per:

- promuovere, coordinare e realizzare attività di studio, di ricerca e di analisi;
- promuovere e realizzare progetti di valorizzazione civica e socio-culturali o con finalità di inserimento sociale, di divulgazione e di intrattenimento sia in Italia che all'estero;
- promuovere, coordinare e realizzare convegni, conferenze, seminari, tavole rotonde, video, forum su canali web e social media, mostre, concerti e qualsiasi altra iniziativa di divulgazione idonea a sostenere le finalità statutarie;
- promuovere, coordinare e realizzare attività editoriali, televisive, anche tramite la creazione di nuovi canali, pubblicazioni e materiale multimediale idonei a diffondere i risultati delle proprie attività;
- promuovere, coordinare e realizzare attività didattica mediante la creazione e/o la partecipazione a modelli innovativi di formazione superiore e universitaria, anche stipulando convenzioni *ad hoc* con università, statali e non statali, enti pubblici e privati ed altre istituzioni idonee;
- collaborare, anche mediante la stipulazione di convenzioni *ad hoc*, ad iniziative scientifiche e didattiche realizzate da università, statali e non statali, enti di ricerca ed altri soggetti giuridici pubblici o privati in linea con gli scopi statutari;

- promuovere forme di cooperazione, anche associative, tra imprese pubbliche e private, consorzi ed altre realtà imprenditoriali volte a favorire iniziative e progetti di valorizzazione di un'economia reale e sostenibile, tutelando le risorse tradizionali e naturali del Bel Paese (ambiente, agricoltura, alimentazione, arte, architettura, archeologia, artigianato) e le attività produttive giovanili;

- fornire, nell'ambito delle finalità associative, consulenze e prestazioni di servizi, avvalendosi anche di soggetti e organismi terzi e costituendo a tal fine, se necessario, un fondo spese mediante sovvenzioni e contributi di terzi.

2.5. Tutti gli scopi enunciati nel presente articolo - ivi inclusa la tutela degli associati e, ove possibile, dei terzi per le spese ed i costi derivanti da ogni tipo di azione legale, giudiziaria e non, e/o denuncia, dai medesimi non direttamente sostenibili in ragione del basso reddito familiare, nella sola eventualità in cui si tratti di azioni effettuate per il tramite dell'associazione e, dunque, dei legali associati -, saranno realizzati avvalendosi del patrimonio dell'associazione, nei limiti delle disponibilità presenti al momento della richiesta di pagamento, come residuanti dal previo saldo delle spese inerenti la gestione dell'associazione, degli eventuali rimborsi dovuti ai rappresentanti dell'associazione e degli eventuali stipendi e/o parcelle. Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote associative, sovvenzioni e contributi anche di terzi. Gli scopi associativi saranno realizzati per il tramite di diverse categorie di utenza, italiane o straniere, persone fisiche o giuridiche o aziende, mediante qualsiasi tipo di attività che si presti alle citate finalità, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: ricerca, comunicazione, azioni legali in Italia e all'estero, formazione, intrattenimento, conferenze, dibattiti, seminari, lezioni, video, pubblicazioni e workshop, anche sui canali web (incluso facebook, youtube, twitter, altri canali social, siti web, ecc.), forum anche virtuali, manifestazioni, produzione di materiale multimediale, stampe, ecc..

2.6. Attività diverse da quelle elencate possono essere promosse e realizzate solo se connesse agli scopi dell'associazione e comunque esercitate in via non prevalente.

2.7. Le attività di cui al presente articolo saranno svolte conformemente alle normative vigenti e previe le eventuali, necessarie autorizzazioni.

Articolo 3. (Sedi principali e sedi distaccate)

3.1. L'Associazione attua le sue finalità attraverso la sede principale, nonché strutture o sedi decentrate o distaccate, anche al di fuori del Comune di Salerno ed anche all'estero.

3.2. Le sedi distaccate sono determinate con delibera del Consiglio Direttivo e possono avere una loro autonomia organizzativa, anche al fine di svolgere le attività di pubblicità delle convocazioni e delle delibere di cui ai successivi articoli.

Articolo 4. (Condizioni di ammissione all'associazione e categorie di soci)

4.1. Possono acquisire la qualità di soci le persone fisiche di qualsiasi nazionalità, razza, sesso, religione, condizione personale o sociale, opinione politica che abbiano compiuto la maggiore età, nonché le persone giuridiche.

4.2. Presupposto per l'acquisizione della qualità di socio è la condivisione dei principi e delle finalità dell'Associazione, il versamento della quota di iscrizione unitamente alla domanda, pari ad € 50,00 (cinquanta euro), l'impegno a collaborare al loro conseguimento, nel rispetto del presente Statuto e delle delibere degli Organi dell'associazione, e di contribuire, in spirito di solidarietà e collaborazione, al raggiungimento degli scopi dell'associazione.

4.3. Il numero dei soci è illimitato.

4.4. Sono previste le seguenti categorie di associati: **a)** soci fondatori, ovvero coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo, i quali dispongono di un potere di veto per quanto concerne le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto associativo che l'Assemblea straordinaria è chiamata eventualmente a deliberare; **b)** soci sovventori, ovvero coloro che si obbligano a fornire prestazioni e/o convenzioni in favore dell'associazione e/o dei soci, anche mediante donazioni di vario genere finalizzate alla promozione o agevolazione delle attività dell'associazione, oltre la quota associativa, ai quali potranno essere affidati incarichi inerenti l'attuazione degli scopi sociali, con preferenza rispetto a soggetti esterni all'associazione o ai soci ordinari, laddove per lo svolgimento dei suddetti incarichi sia richiesta una specifica competenza tecnico/professionale e tale competenza sia dai medesimi posseduta; **c)** soci ordinari, coloro che sono tenuti alla sola corresponsione della quota associativa annuale, salvo eventuali donazioni volontarie di non rilevante entità.

Articolo 5. (Modi di acquisto della qualità di socio e trasmissibilità)

5.1. La qualità di socio non è trasmissibile e si acquista, per ogni singola categoria, con l'accettazione della domanda di ammissione da parte del Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, previo versamento della quota stabilita annualmente dall'assemblea dei soci.

5.2. Le quote e i contributi associativi non possono essere trasmessi ad altri né sottoposti a pegno od usufrutto, né sono rivalutabili. In ipotesi di perdita della qualità di socio, per qualsiasi causa determinata, le quote e i contributi restano comunque acquisiti al patrimonio dell'associazione.

Articolo 6. (Diritti ed obblighi dei soci - recesso - esclusione)

6.1. I soci hanno diritto di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci e del Consiglio Direttivo, ottenendone copia od estratto, così come per i bilanci, se previsti, ed i rendiconti, a proprie spese.

6.2. I soci hanno l'obbligo di: **1)** versare la quota associativa annuale pari ad €.50/00 (cinquanta euro/00), o quella di diverso importo deliberata dall'assemblea dei soci, entro il 31 gennaio di ogni anno; **2)** osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; **3)** contribuire al perseguimento degli scopi sociali, partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dagli altri organi sociali e garantendo il corretto adempimento delle obbligazioni e degli impegni assunti dall'associazione.

6.3. L'inadempienza - grave ovvero reiterata - rispetto agli obblighi scaturenti dal presente Statuto e/o dalle deliberazioni sociali costituisce giusta causa di esclusione del socio. Il presidente, qualora venga a conoscenza di gravi motivi che giustifichino l'esclusione del socio ai sensi dell'art. 24 c.c., invita il socio inadempiente a presentare per iscritto, entro il termine decadenziale di sette giorni, le sue giustificazioni e convoca l'assemblea onde esaminarle e deliberare i consequenziali provvedimenti. L'esclusione è deliberata dall'assemblea, alla quale il socio sottoposto a procedimento di esclusione può partecipare e intervenire senza diritto di voto. In caso di omesso versamento della quota annuale di iscrizione da parte del socio entro il termine di cui all'art.6.2. l'iscrizione all'associazione si considera non rinnovata, senza necessità di delibera di esclusione del socio. È sempre consentito di regolarizzare il pagamento della quota annuale e in tal caso, l'ex associato riacquisterà nuovamente la qualità di socio a far data dal pagamento, salvo diversa determinazione del Presidente; sono sempre fatte salve le convocazioni assembleari, le decisioni adottate e le attività espletate nei confronti degli associati che rinnovano tardivamente l'iscrizione all'associazione, anche nel caso in cui questi ultimi non vi abbiano partecipato o non ne abbiano avuto contezza in ragione del tardivo rinnovo.

6.4. Costituiscono cause legittimanti l'esclusione del socio, in quanto costituenti gravi motivi, il fatto che il socio: **a)** non si trovi più in grado di partecipare adeguatamente al raggiungimento degli scopi sociali; **b)** non abbia osservato, in più di un'occasione, lo statuto e/o le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi dell'associazione; **c)** si sia reso in qualsiasi modo gravemente insolvente od inadempiente verso l'associazione; **d)** arrechi in qualsiasi modo danno materiale o morale all'associazione; **e)** abbia dimostrato, nonostante specifico richiamo del Presidente, palese e ripetuto disinteresse per l'attività dell'associazione; **f)** sia stato dichiarato fallito o sottoposto ad una qualsiasi procedura concorsuale o a condanne penali definitive; **g)** sia stato dichiarato interdetto, inabilitato ovvero sottoposto a procedura di amministrazione di sostegno.

6.5. Le ipotesi di esclusione di cui alle precedenti lettere f) e g) operano di diritto; le relative deliberazioni di esclusione assunte dall'assemblea sono, quindi, di mera presa d'atto ed immediatamente esecutive, devono essere registrate nel libro soci e tempestivamente notificate dal Presidente all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento equipollente. Il socio destinatario del provvedimento di esclusione può proporre opposizione davanti all'Autorità giudiziaria nel termine decadenziale di sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la comunicazione ovvero dal giorno della delibera dell'assemblea qualora lui vi abbia presenziato.

6.6. Allorquando si verificano violazioni gravi e/o reiterate dei precedenti punti b) o d) l'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza.

6.7. La qualità di socio si perde, altresì, per decesso ovvero per recesso.

6.8. Il recesso dell'associato che non abbia assunto l'obbligo di far parte dell'associazione per un tempo determinato avviene mediante comunicazione scritta inviata al presidente e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno un mese prima. Decorso tale termine il recesso avrà effetto con lo scadere dell'anno successivo.

6.9. Alla deliberazione di recesso o di esclusione dall'associazione, per il socio con cui sia stato instaurato un rapporto di lavoro o di servizio, consegue anche la risoluzione del rapporto di lavoro o di servizio instaurato.

Articolo 7. (Organi dell'associazione)

7.1. Organi dell'associazione sono: a) Assemblea dei soci; b) Consiglio Direttivo; c) Presidente e Vicepresidente/i.

Articolo 8. (Assemblea dei soci)

8.1. L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale, i quali hanno diritto di voto attivo e passivo per tutti gli argomenti sottoposti alla deliberazione dell'assemblea nonché per tutte le cariche sociali.

8.2. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

8.3. L'Assemblea ordinaria ha il compito di: **a)** approvare il bilancio consuntivo e preventivo, ove previsto; **b)** approvare l'entità e le modalità di versamento delle quote associative annuali dei soci, purché non inferiori alla misura prevista dal presente statuto; **c)** eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo successivi alla scadenza della carica dei membri nominati in sede di costituzione, come eventualmente prorogata; **d)** approvare eventuale/i Regolamento/i operativo/i e le relative modifiche; **e)** escludere i soci riconosciuti inadempienti, secondo quanto previsto al precedente art. 6; **f)** deliberare su ogni altra materia posta dal presidente all'ordine del giorno, ivi incluso il conferimento di incarichi non direttamente affidati dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

8.4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno i due terzi dei soci e può svolgersi anche da remoto, con modalità telematiche che assicurino l'accertamento delle presenze e della partecipazione degli associati. Qualora il numero legale per la costituzione non venga raggiunto in prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione con la partecipazione, in proprio o per delega, dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale, qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte con le maggioranze prescritte, vincolano anche i soci assenti o dissenzienti. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, se previsto. Può, altresì, essere convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario e quando gliene faccia motivata richiesta un decimo degli associati aventi diritto al voto o un terzo dei membri del Consiglio Direttivo, nel qual caso l'ordine del giorno sarà costituito dagli argomenti proposti (purché non siano palesemente finalizzati ad arrecare disturbo ai lavori dell'associazione).

8.5. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, in proprio o per delega, per tutte le questioni relative alla gestione, al funzionamento, alla programmazione e svolgimento delle attività dell'associazione.

8.6. Le delibere che comportino l'assunzione di spese o l'aumento della quota associativa devono essere assunte con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

8.7. Ogni socio presente, in proprio o per delega, può esprimere un solo voto. Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio, munito di delega scritta. Nessun socio può cumulare più di dieci deleghe. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio i membri del consiglio direttivo possono intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

8.8. L'Assemblea straordinaria delibera sulle proposte di modifica dello Statuto purché in linea con gli scopi statutari, fatto salvo il diritto di veto di uno o più soci fondatori, nonché sullo scioglimento, la liquidazione dell'associazione, nonché la nomina e la sostituzione del/dei liquidatore/i. È convocata dal Presidente con le medesime modalità stabilite per quella ordinaria. È regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno due terzi dei soci in prima convocazione e può svolgersi anche da remoto con le modalità stabilite nel presente art.8 e nel successivo art. 10. Qualora il numero legale non sia raggiunto in prima convocazione, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione con la partecipazione, in proprio o per delega, dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale, qualunque sia il numero degli intervenuti. In entrambi i casi le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, in proprio e/o per delega. Il verbale è redatto da un segretario scelto dal Presidente tra gli associati.

Articolo 9. (Modalità di convocazione dell'assemblea)

9.1. La convocazione dell'Assemblea – ordinaria o straordinaria – viene effettuata mediante dal Presidente a mezzo posta elettronica ordinaria o certificata da spedire agli associati almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, agli indirizzi e/o recapiti indicati nel modulo di iscrizione, ovvero mediante raccomandata a mano, controfirmata per ricevuta. È legittima anche la convocazione eseguita mediante pubblicazione di avviso da effettuarsi almeno 30 giorni prima di quello fissato per la riunione sul sito dell'associazione nella sezione “avvisi e comunicazioni” (o altra voce equipollente eventualmente prevista) e/o nell'area riservata agli associati del sito.

9.2. L'invito dovrà contenere l'ordine del giorno e l'indicazione della data e dell'ora stabilita per la prima e per la seconda convocazione nonché del luogo in cui si svolgerà la riunione, anche fuori della sede sociale purché in Italia, ovvero da remoto, fornendo ogni indicazione utile e necessaria al collegamento telematico, essendo altresì consentito lo svolgimento contestuale con entrambe le modalità (parte in presenza e parte da remoto).

Articolo 10. (Modalità di svolgimento dell'Assemblea).

10.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente ovvero, in sua assenza, dal Vicepresidente all'uopo delegato. Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario dell'assemblea, nominato di volta in volta dall'assemblea.

10.2. La riunione dei soci si svolge presso la sede principale o una delle sedi distaccate dell'associazione, purché in Italia, ovvero da remoto, tramite collegamento telematico su piattaforma accessibile ai soci tramite link di accesso alla riunione, ovvero contestualmente ricorrendo ad entrambe le modalità, anche tramite collegamento telematico effettuato tra le sedi distaccate ove possono riunirsi gli associati, onde garantire la più ampia partecipazione possibile degli associati.

Articolo 11. (Consultazione scritta).

11.1. Il Presidente può sempre decidere di adottare tutte le decisioni dell'assemblea ordinaria o straordinaria dei soci mediante "consultazione scritta o sulla base del "consenso espresso per iscritto". In tal caso, la proposta di deliberazione deve essere inviata a tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa, con qualsiasi mezzo idoneo a comprovare la provenienza e la data di invio, assegnando ai medesimi un termine di almeno 10 giorni dall'invio per esprimere il proprio voto. La proposta deve indicare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché, per la "consultazione scritta", l'esatto testo della decisione da adottare.

11.2. I soci aventi diritto di voto devono trasmettere al Presidente la risposta entro il termine assegnato, con le medesime modalità utilizzate per l'invio della proposta di deliberazione. La risposta deve contenere l'approvazione o l'astensione o il diniego, sottoscritto in calce al documento ricevuto. La mancata risposta entro il termine stabilito viene considerata come neutra, pertanto, gli astenuti non sono computati ai fini del calcolo delle maggioranze prescritte per le quali andranno considerati solo i voti espressi favorevoli e contrari.

11.3. Il Presidente deve raccogliere le risposte ricevute e comunicare il risultato a tutti i soci con qualsiasi mezzo che ne consenta la visione, anche mediante pubblicazione sul sito nella sezione "avvisi e comunicazioni" (o altra voce equipollente eventualmente prevista) e/o nell'area del sito riservata agli associati. Il risultato dovrà indicare: il numero di soci che hanno comunicato voto favorevole, il numero di soci che hanno comunicato voto contrario e gli astenuti; la data in cui si è formata la decisione a seguito della scadenza del termine di cui ai precedenti punti 11.1 e 11.2.; eventuali dichiarazioni relative agli argomenti oggetto di consultazione assembleare, se richiesto dal socio nella risposta. La proposta è approvata con il raggiungimento delle maggioranze stabilite dall'art. 8. In alternativa, qualora il numero degli associati sia superiore a 50 o l'eterogeneità della loro residenza renda eccessivamente gravoso il ricorso alle modalità di comunicazione sopra riportate, la proposta di deliberazione si intende validamente comunicata mediante la sua pubblicazione sul sito dell'associazione nella sezione "avvisi e comunicazioni"(o altra voce equipollente eventualmente prevista) e/o nell'area riservata agli associati del sito per un periodo di almeno 20 giorni, scaduto il quale inizierà a decorrere il termine assegnato ai soci per la comunicazione della risposta al Presidente che dovrà avvenire con posta elettronica con avviso di ricevimento o altra forma che idonea ad attestare la ricezione della risposta.

11.4. Tutte le decisioni degli associati devono risultare da apposito verbale, redatto a cura del presidente ed inserito nel Libro delle Assemblee.

Articolo 12. (Pubblicità delle delibere)

12.1. Tutte le delibere assembleari sono esposte presso la sede legale dell'associazione, entro dieci giorni dalla data di deliberazione, per un periodo di almeno tre mesi successivi alla deliberazione stessa e, comunque, pubblicate sul sito dell'associazione in apposita area dedicata accessibile unicamente agli associati. Tutti i soci, in specie quelli assenti all'assemblea, sono tenuti a prenderne tempestiva visione.

12.2. Gli effetti della conoscenza legale delle deliberazioni, da parte dei soci che non abbiano partecipato alle assemblee decorrono dal giorno successivo alla data di affissione/pubblicazione di cui al precedente punto, così come risultante dal protocollo dell'associazione.

Articolo 13. (Consiglio Direttivo)

13.1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette soci, incluso il Presidente. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea dei soci, fatta eccezione per quello nominato per un quinquennio in sede di costituzione dell'Associazione, come eventualmente integrato con la successiva nomina del/i Vicepresidente/i e/o di altri consiglieri effettuata dal primo Presidente, quinquennio prorogabile per ulteriori cinque anni dal primo Presidente. I soci fondatori possono indicare all'assemblea fino ad un terzo dei componenti del consiglio direttivo da eleggere. I soci membri del Consiglio Direttivo deliberano di assumere, su proposta del Presidente, specifici incarichi operativi secondo le esigenze dell'associazione. La carica di

membro del Consiglio Direttivo è esercitata a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese documentate, se necessarie e previamente approvate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

13.2. Il Consiglio Direttivo: **a)** approva le linee strategiche dell'associazione, in relazione alla programmazione annuale e semestrale; **b)** approva l'indirizzo e le linee direttive di gestione dell'associazione, anche in relazione all'uso programmatico delle sue risorse e del suo patrimonio; **c)** ratifica il progetto di bilancio preventivo e consuntivo, se previsto, e/o il rendiconto, da sottoporre alla deliberazione dell'assemblea dei soci; **d)** redige la proposta di Regolamento/i dell'associazione e le sue eventuali modifiche da sottoporre all'assemblea dei soci per l'approvazione; **e)** assegna specifici incarichi ai suoi componenti, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega; **f)** decide in ordine all'accettazione di eventuali eredità, donazioni o lasciti in favore dell'associazione; **g)** coadiuva e collabora con il Presidente in tutte le attività, ordinarie e straordinarie, a questi attribuite dal presente statuto; **h)** nomina un Tesoriere se necessario; **i)** nomina un Segretario per la gestione e la tenuta dei libri se necessario.

13.3. Fatta eccezione per la composizione del Consiglio Direttivo nominato in sede di costituzione dell'Assemblea, come eventualmente integrata e prorogata dal Presidente, la carica di membro del Consiglio Direttivo dura quattro anni (salvo rielezione) e cessa per scadenza dell'incarico, revoca da parte dell'assemblea dei soci, dimissioni, decesso. Si decade automaticamente dalla carica di membro del Consiglio Direttivo nell'ipotesi di perdita della qualità di socio.

13.4. In caso di cessazione, per qualunque causa, di un membro del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca tempestivamente l'assemblea dei soci per deliberare sulla sostituzione del cessato, fatto salvo che nel primo quinquennio, eventualmente rinnovato, periodo durante il quale la scelta del nuovo membro del Consiglio Direttivo, in sostituzione del cessato, sarà effettuata dal primo Presidente. Nelle more della nuova nomina, ove necessario all'espletamento delle funzioni rivestite dal membro mancante, il consiglio direttivo procede alla temporanea cooptazione di un sostituto per la copertura la carica.

13.5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta questi ne ravvisi la necessità ovvero quando ne faccia richiesta almeno la metà dei suoi componenti. La convocazione può essere fatta con qualsiasi mezzo che dia prova della sua ricezione, incluso posta elettronica, telegramma, telefax o raccomandata a mano, almeno cinque giorni prima della data prevista ovvero, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Il Consiglio Direttivo delibera, comunque, validamente su tutte le materie sottoposte alla sua valutazione, anche in mancanza di regolare convocazione, quando sono presenti tutti i suoi componenti (anche per delega) e l'eventuale Revisore e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

13.6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, tra cui il Presidente, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale quello espresso dal Presidente. Come per l'assemblea, le decisioni del Consiglio Direttivo possono essere adottate, per scelta del presidente, mediante "consultazione scritta" o sulla base del "consenso espresso per iscritto" da ciascuno dei suoi componenti. In tal caso il Presidente comunica a tutti gli altri componenti il testo della decisione proposta, fissando un termine, non inferiore a due giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire l'eventuale consenso alla stessa. In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso di quel consigliere s'intende negato. Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso, l'astensione, ovvero il dissenso alla stessa. Tutte le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo, che consenta di verificarne la provenienza, l'invio e l'avvenuta ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dall'associazione. Il Consiglio Direttivo deve sempre riunirsi per l'approvazione del progetto di bilancio, se previsto, e nelle altre ipotesi previste dalla Legge. Le delibere del consiglio direttivo vengono raccolte nel Libro verbali ed affisse, entro quindici giorni dalla loro data, anche solo per estratto, nella sede legale dell'associazione per un periodo di almeno tre mesi dalla loro deliberazione nonché pubblicate sul sito dell'associazione in apposita area dedicata accessibile unicamente agli associati.

Articolo 14. (Presidente – Vicepresidente/i).

14.1. Il Presidente è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatto salvo solo quanto di competenza di altri organi dell'associazione; ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione; ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge od il presente statuto riservano alla decisione degli altri organi dell'associazione; è il responsabile esecutivo, unitamente al consiglio direttivo, delle decisioni dell'assemblea dei soci e ne cura ogni fase attuativa; mantiene le relazioni istituzionali e le attività di comunicazione; ha la rappresentanza attiva e passiva dell'associazione in giudizio davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado e giurisdizione, nominando all'uopo avvocati e procuratori alle liti nonché revocandoli; compie ogni altra attività prevista dal presente statuto.

14.2. Il primo Presidente può nominare uno o due Vicepresidente/i, con funzione sostitutiva del Presidente in caso di assenza od impedimento di questi, che, in tal caso, diventerà/anno di diritto membro/i del Consiglio Direttivo per tutta la sua durata, inclusa l'eventuale proroga dopo la scadenza del primo quinquennio, acquisendone le relative funzioni ed obblighi, previo versamento della quota associativa ed acquisto della qualità di socio. Parimenti può procedere alla nomina di altri consiglieri fino al raggiungimento del numero massimo di membri del consiglio direttivo stabilito dal presente statuto. Dopo la scadenza del primo mandato quinquennale, eventualmente prorogato, il Presidente potrà nominare un solo Vicepresidente con funzioni esclusivamente sostitutive e senza che ciò determini l'acquisto, da parte del Vicepresidente, della carica di membro nel Consiglio Direttivo.

14.3. L'uso delle risorse dell'associazione da parte del Presidente, incluso il rimborso delle spese da lui anticipate, è regolato dal presente Statuto e dal Regolamento, se predisposto. Il Presidente ne ha titolarità d'uso e ne determina, di concerto con il Consiglio Direttivo, la migliore destinazione in base alle finalità associative.

14.4. Fatta eccezione per il primo mandato quinquennale del Presidente, rinnovato di diritto alla scadenza per un ulteriore quinquennio, salvo facoltà di recesso sempre esercitabile, il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i soci dell'Associazione, dura in carica quattro anni, è rinominabile e cessa dalla carica per scadenza dell'incarico, revoca da parte del Consiglio Direttivo, dimissioni, decesso.

14.5. Il primo Presidente, per tutta la durata del proprio mandato, può avvalersi del supporto tecnico di esperti e di consulenti e/o del parere non vincolante di un organismo consultivo multidisciplinare, i cui membri saranno dal medesimo nominati. I predetti incarichi saranno conferiti a titolo gratuito e le relative attività dovranno essere svolte nel rispetto degli scopi associativi indicati nel presente Statuto. Per il periodo successivo al primo mandato quinquennale del Presidente, eventualmente rinnovato, la nomina di esperti, consulenti e/o di un organismo multidisciplinare sarà rimessa all'assemblea dei soci.

14.6. Tutte le cariche sono esercitate a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese documentate, se necessarie e previamente approvate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

Articolo 15. (Redazione del bilancio preventivo e consuntivo)

15.1. Il bilancio preventivo e consuntivo, se necessario, ovvero il Rendiconto è redatto da un dottore commercialista all'uopo incaricato dal Consiglio Direttivo e retribuito con i fondi dell'associazione.

15.2. Il suddetto professionista avrà, altresì, il compito di: analizzare e verificare l'andamento dei programmi di attività rispetto ai bilanci consuntivi; procedere agli adempimenti relativi all'eventuale registrazione degli atti; aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, previa espressa richiesta del Consiglio direttivo; sovrintendere alla gestione finanziaria; compie ogni altra attività inerente al suo ruolo ed alle sue competenze professionali.

15.3. L'incarico sarà conferito per specifiche prestazioni ovvero per l'intera durata dell'esercizio sociale ed eventualmente rinnovato di anno in anno.

Articolo 16. (Patrimonio e finanziamento dell'associazione).

16.1. Il patrimonio dell'associazione è costituito: **a)** dalle quote dei soci; **b)** dai contributi ordinari e straordinari versati dai soci o dai terzi; **c)** dai beni mobili ed immobili che divengono di proprietà dell'Associazione, destinati ai fini statutari; **d)** dalle erogazioni, eredità, donazioni o lasciti; **e)** da liberalità degli associati e/o di terzi, persone fisiche o giuridiche; **f)** da contributi statali, regionali, di enti locali ed istituzioni in genere, dell'Unione Europea, di fondazioni e/o Organismi internazionali, secondo le previsioni di leggi; **g)** da fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio.

16.2. Il finanziamento annuale dell'associazione è dato dalle quote annuali e dalle elargizioni volontarie dei soci che possono essere sollecitate dal Consiglio Direttivo per finanziare specifici progetti; da ogni altra entrata, pubblica o privata, derivante da iniziative patrimoniali destinate al proprio finanziamento; dalle prestazioni od altre utilità effettuate dai soci sovventori; da ogni entrata relativa alle attività istituzionali ed ai servizi di formazione, che concorra ad incrementare l'attività associativa; dai proventi della cessione dei beni e servizi agli Associati e/o a Terzi finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; dalle entrate derivanti dalle pubblicazioni, organizzazione di corsi, scuole, conferenze e convegni con espresso obbligo di reinvestire per fini formativi le somme ricavate. Le risorse dell'associazione potranno essere utilizzate esclusivamente per il raggiungimento degli scopi indicati nel presente statuto, con categorica esclusione di qualsiasi altra finalità.

16.3. L'esercizio sociale inizia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno. Gli eventuali avanzi di gestione determinati con il conto consuntivo in base al fondo finale di cassa più le entrate accertate e non riscosse, meno le spese impegnate e rimaste da pagare, potranno essere destinate, con l'approvazione dell'Assemblea dei soci, a finanziare le spese dell'anno successivo a quello cui il consuntivo si riferisce. È fatto assoluto divieto di distribuzione tra i soci, sotto qualsiasi forma diretta od indiretta, dell'avanzo e degli

utili di gestione, nonché dei fondi, delle riserve economiche e finanziarie, per l'intero periodo di esistenza dell'associazione ed all'atto del suo scioglimento, salvo diversa disposizione di Legge.

Articolo 17. (Organo di controllo).

17.1. Quando è previsto l'obbligo di un Organo di Controllo dalla legge o la sua istituzione è deliberata dal Consiglio direttivo ed è costituito da un Revisore, iscritto nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e tenuto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nominato dall'assemblea dei Soci.

17.2. Il Revisore controlla l'amministrazione dell'associazione; vigila sull'osservanza delle Leggi, dello Statuto e del Regolamento interno; accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza della proposta di Bilancio ratificata dal consiglio direttivo alle risultanze dei Libri contabili e delle scritture; partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio direttivo; assolve a tutte le altre funzioni stabilite dalla Legge per l'Organo di controllo di un'associazione.

17.3. Il Revisore resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile. Il Revisore ha le stesse funzioni e gli stessi doveri e poteri di un collegio sindacale. La retribuzione annuale del Revisore è determinata dall'assemblea dei soci all'atto della nomina e, anticipatamente, per tutto il tempo di durata della carica.

Articolo 18. (Scioglimento dell'associazione - Liquidazione - Devoluzione del patrimonio).

18.1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone i poteri e l'eventuale compenso. In caso di liquidazione, il patrimonio residuo dell'associazione è devoluto obbligatoriamente ad Associazioni od Istituzioni con finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di Controllo di cui all'articolo 3, comma 190, L. 23/12/1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 19. (Rinvio).

19.1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si rinvia alla normativa sulle Associazioni riconosciute di cui al Libro I°, Titolo II°, Capo II° del codice civile ed all'ulteriore vigente in quanto applicabile.

Versione consolidata con le modifiche approvate con l'assemblea straordinaria del 22 luglio 2024.

Salerno, li 22/07/2024

Il Presidente
Avv. Olga Milanese